Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **Roma - Sabato, 24 maggio 1930 - Anno VIII** — **Numèro 122**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della “ Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « III Mostra nazionale dell'arte del merletto e del ricamo » in Genova.

Con decreto 28 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio detto anno al registro n. 4 Finanze, foglio n. 334, la Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra nazionale dell'arte del merletto e del ricamo, che avrà luogo a Genova nei mesi di maggio e giugno 1930-VIII.

(2406)

Autorizzazione a promuovere in Potenza la « Mostra zootecnica regionale con esposizione di materiale vario avente attinenza con l'agricoltura ».

Con decreto 1° maggio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 detto mese al registro n. 4 Finanze, foglio n. 335, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra zootecnica regionale con esposizione di materiale vario avente attinenza con l'agricoltura, indetta a Potenza per il mese di maggio 1930-VIII.

(2407)

Autorizzazione a promuovere la « Mostra internazionale canina » in Roma.

Con decreto 28 aprile 1930-VIII, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1930 al registro n. 4 Finanze, foglio n. 336, l'Azienda del Giardino zoologico del Governatorato di Roma è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra internazionale canina, che avrà luogo a Roma dal 31 maggio al 2 giugno 1930-VIII.

(2408)

Autorizzazione a promuovere in Ravenna la « Mostra di riproduzioni dei mosaici di Damasco ».

Con decreto 3 maggio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 357, il comune di Ravenna è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra di riproduzioni dei mosaici di Damasco.

(2409)

Autorizzazione a promuovere in Cotrone la « Mostra equina ».

Con decreto 3 maggio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 358, il Comitato esecutivo della Mostra equina, interessante le provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Benevento, Salerno, Avellino, Matera, Potenza, Napoli e Frosinone è stato autorizzato, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, a promuovere la Mostra suindicata in Cotrone.

(2410)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 899.

REGIO DECRETO 3 marzo 1930, n. 570.

Approvazione della convenzione riguardante la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici statali ceduti alla Società Telefonica delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 30 marzo 1925 approvata con R. decreto 23 aprile 1925, n. 506, per la cessione degli impianti telefonici statali e per l'esercizio telefonico pubblico nella seconda zona;

Visto il parere emesso dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi nella seduta del 20 febbraio 1930, circa la definizione della perizia degli impianti telefonici ceduti con la convenzione sopra citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il giorno 8 febbraio 1930-VIII fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze e la Società Telefonica delle Venezie (TELVE) per la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici ceduti con la convenzione principale sopra citata.

La presente convenzione, da considerarsi aggiuntiva a quella principale, è esente da ogni tassa di bollo e di registro a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 86. — MANCINI.

Repertorio N. 132.

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1930, VIII E. F., il giorno 8 di febbraio in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente di detta Azienda, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei a norma di legge,

sono comparsi:

da una parte: il comandante gr. uff. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il sig. gr. uff. dott. Nicola Muratore fu Dionisio, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dall'altra parte: l'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, amministratore delegato della Società Telefonica delle Venezie, in rappresentanza di detta Società.

Le dette parti, della cui veste e capacità mi sono accertato, hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Premesso

Che con convenzione 30 marzo 1925 — registrata a Roma l'8 maggio 1925 al n. 22177, reg. 440, Atti pubblici — approvata con R. decreto n. 506 del 23 aprile 1925, l'Amministrazione dello Stato cedette alla Società Telefonica delle Venezie in proprietà e in esercizio gli impianti telefonici dello Stato elencati nell'allegato I della convenzione stessa, il cui valore a termini dell'art. 8 della medesima doveva essere determinato da un Collegio di tre periti;

Che tale Collegio fu regolarmente costituito e fissò il valore degli impianti e delle scorte in L. 34.093.000;

Che l'Amministrazione, allo scopo di definire ed accettare la stima, procedette per proprio conto ad un rigoroso esame del risultato della perizia e rilevò in questa delle omissioni;

Che, rappresentate tali omissioni alla Società, questa oppose pregiudizialmente il carattere definitivo della perizia e contestò in merito i rilievi dell'Amministrazione;

Che le parti, allo scopo di definire la controversia, dopo opportune trattative sono addivenute al seguente accordo transattivo che viene stipulato come convenzione aggiuntiva alla sopra citata del 30 marzo 1925:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato dichiara di accettare ad ogni effetto e di ritenere come definitivo il risultato della perizia redatta dal Collegio peritale di cui all'art. 8 della convenzione in data 30 marzo 1925, n. 1469 di repertorio, chiusasi con verbale in data 18 ottobre 1927, per l'ammontare di L. 34.093.000 che verrà corrisposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 8.

La Società stessa prende atto di tale dichiarazione.

Le parti dichiarano che la differenza risultante dai conguagli di cui all'ultima parte dell'art. 8 citato è stata già regolata.

Esse pertanto nulla più hanno a pretendere reciprocamente a tale titolo come pure per quanto si riferisce alla controversia sorta circa le differenze rilevate nelle lunghezze dei circuiti telefonici interurbani ceduti. L'Amministrazione inoltre dichiara compreso nel valore della perizia con la presente accettato l'importo riferentesi ai collegamenti eseguiti in base alla legge n. 420 del 9 luglio 1908 e completati dalla Società dopo il 1° luglio 1925 con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

La Società, a titolo di transazione su quanto richiesto dall'Amministrazione per le omissioni di cui alle premesse della presente convenzione, si obbliga di corrispondere all'Amministrazione inoltre la somma di L. 803.000 aumentata degli interessi composti da calcolarsi al tasso del 5 % per il periodo compreso fra la data della presente convenzione e

il 30 giugno 1945. Tale somma verrà corrisposta a partire dal 1° luglio 1945 in dieci rate annuali comprendenti l'ammortamento e gli interessi al 5 % pari ciascuna rata al 12,94 % delle somme risultanti alla suddetta data 30 giugno 1945.

Art. 3.

Alla presente convenzione si applicano tutte le norme e condizioni stabilite dalla convenzione principale e le esenzioni fiscali.

* * *

Richiesto, ho ricevuto questo atto e, dopo averne data lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro a' sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine cinque oltre la presente di due fogli uso bollo.

Giuseppe Pession
Nicola Muratore
Gian Giacomo Ponti
Cesidio Giovanni Di Pirro, teste
Giuseppe Capanna, teste
Mario Santini.

Registrato a Roma il 20 maggio 1930-VIII, n. 6789, libro 1°, vol. 490, Ufficio atti pubblici - *Gratis.*

Il direttore: *Perrone.*

Numero di pubblicazione **900.**

REGIO DECRETO 3 marzo 1930, n. 571.

Approvazione della convenzione riguardante la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici statali ceduti alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 1° aprile 1925 approvata con R. decreto 23 aprile 1925, n. 505, per la cessione degli impianti telefonici statali e per l'esercizio telefonico nella prima zona;

Visto il parere emesso dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi nella seduta del 20 febbraio 1930, circa la definizione della perizia degli impianti telefonici ceduti con la convenzione sopra citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il giorno 8 febbraio 1930-VIII fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (STIPEL) per la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici ceduti con la convenzione principale sopra citata.

La presente convenzione, da considerarsi aggiuntiva a quella principale, è esente da ogni tassa di bollo e di registro a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 87. — MANCINI.

Repertorio n. 131.

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1930, VIII E. F., il giorno 8 di febbraio in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente di detta Azienda, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei a norma di legge,

sono comparsi:

da una parte: il comandante gr. uff. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il sig. gr. uff. dott. Nicola Muratore fu Dionisio, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dall'altra parte: l'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, consigliere delegato della Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, in rappresentanza di detta Società.

Le dette parti, della cui veste e capacità mi sono accertato, hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Premesso

Che con convenzione 1° aprile 1925 — registrata a Roma il 6 maggio 1925, Atti pubblici, al n. 22006, vol. 440 — approvata con R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, l'Amministrazione dello Stato cedette alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in proprietà e in esercizio gli impianti telefonici dello Stato elencati nell'allegato I della convenzione stessa, il cui valore, a termini dell'art. 8 della medesima, doveva essere determinato da un Collegio di tre periti;

Che tale Collegio fu regolarmente costituito e fissò il valore degli impianti e delle scorte in L. 107.150.000;

Che l'Amministrazione, allo scopo di definire ed accettare la stima, procedette per proprio conto ad un rigoroso esame del risultato della perizia e rilevò in questa delle omissioni;

Che, rappresentate tali omissioni alla Società, questa oppose pregiudizialmente il carattere definitivo della perizia e contestò in merito i rilievi dell'Amministrazione;

Che le parti, allo scopo di definire la controversia, dopo opportune trattative, sono addivenute al seguente accordo transattivo, che viene stipulato come convenzione aggiuntiva alla sopra citata del 1° aprile 1925:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato dichiara di accettare ad ogni effetto e di ritenere come definitivo il risultato della perizia redatta dal Collegio peritale di cui all'art. 8 della convenzione in data 1° aprile 1925, n. 1472 di repertorio, chiusasi con verbale in data 8 marzo 1927, per l'ammontare di L. 107.150.000 che verrà corrisposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 8.

La Società stessa prende atto di tale dichiarazione.

Le parti dichiarano che la differenza risultante dai conguagli di cui all'ultima parte dell'art. 8 citato è stata già regolata.

Esse pertanto nulla più hanno a pretendere reciprocamente a tale titolo come pure per quanto si riferisce alla controversia sorta circa le differenze rilevate nelle lunghezze dei circuiti telefonici interurbani ceduti. L'Amministrazione inoltre dichiara compreso nel valore della perizia con la presente accettato l'importo riferentesi ai collegamenti eseguiti in base alla legge n. 420 del 9 luglio 1908 e completati dalla Società dopo il 1° luglio 1925 con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

La Società, a titolo di transazione su quanto richiesto dall'Amministrazione per le omissioni di cui alle premesse della presente convenzione, si obbliga di corrispondere alla Amministrazione inoltre la somma di L. 9.387.000 aumentata degli interessi composti da calcolarsi al tasso del 5 % per il periodo compreso fra la data della presente convenzione e il 30 giugno 1945. Tale somma verrà corrisposta a partire dal 1° luglio 1945 in dieci rate annuali comprendenti l'ammortamento e gli interessi al 5 % pari ciascuna rata al 12,94 % delle somme risultanti alla suddetta data 30 giugno 1945.

Art. 3.

Alla presente convenzione si applicano tutte le norme e condizioni stabilite dalla convenzione principale e le esenzioni fiscali.

* * *

Richiesto, ho ricevuto questo atto e, dopo averne data lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro a' sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine cinque oltre la presente di due fogli uso bollo.

Giuseppe Pession
Nicola Muratore
Gian Giacomo Ponti
Cesidio Giovanni Di Pirro, teste
Giuseppe Capanna, teste
Mario Santini.

Registrato a Roma il 20 maggio 1930-VIII, n. 6790, libro 1°, vol. 490, Ufficio atti pubblici - *Gratis.*

Il direttore: *Perrone.*

Numero di pubblicazione 901.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 572.

Approvazione della convenzione riguardante la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici statali ceduti alla Società Esercizi Telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione 30 marzo 1925 approvata con R. decreto 23 aprile 1925, n. 509, per la cessione degli impianti telefonici statali e per l'esercizio telefonico pubblico nella quinta zona;

Visto il parere emesso dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi nella seduta del 20 febbraio 1930, circa la definizione della perizia degli impianti telefonici ceduti con la convenzione sopra citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il giorno 8 febbraio 1930-VIII fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze e la Società Esercizi Telefonici (SET) per la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici ceduti con la convenzione principale sopra citata.

La presente convenzione, da considerarsi aggiuntiva a quella principale, è esente da ogni tassa di bollo e di registro a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 88. — MANCINI.

Repertorio n. 135.

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1930, VIII E. F., il giorno 8 di febbraio in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente di detta Azienda, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei a norma di legge,

sono comparsi:

da una parte: il comandante gr. uff. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rap-

presentanza del Ministero delle comunicazioni, e il sig. gr. uff. dott. Nicola Muratore fu Dionisio, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dall'altra parte: il comm. Ugo Pellegrini, direttore generale della Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) in rappresentanza della detta Società;

Le dette parti, della cui veste e capacità mi sono accertato, hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Premesso

Che con convenzione 30 marzo 1925 — registrata a Roma il 9 maggio 1925, Atti pubblici, al n. 22281, vol. 440 — approvata con R. decreto n. 509 del 23 aprile 1925, l'Amministrazione dello Stato cedette alla Società Esercizi Telefonici in proprietà e in esercizio gli impianti telefonici dello Stato elencati nell'allegato I della convenzione stessa, il cui valore, a termini dell'art. 8 della medesima, doveva essere determinato da un Collegio di tre periti;

Che tale Collegio fu regolarmente costituito e fissò il valore degli impianti e delle scorte in L. 41.595.900;

Che l'Amministrazione, allo scopo di definire ed accettare la stima, procedette per proprio conto ad un rigoroso esame del risultato della perizia e rilevò in questa delle omissioni;

Che, rappresentate tali omissioni alla Società, questa oppose pregiudizialmente il carattere definitivo della perizia e contestò in merito i rilievi dell'Amministrazione;

Che le parti, allo scopo di definire la controversia, dopo opportune trattative, sono addivenute al seguente accordo transattivo, che viene stipulato come convenzione aggiuntiva alla sopra citata del 30 marzo 1925:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato dichiara di accettare ad ogni effetto e di ritenere come definitivo il risultato della perizia redatta dal Collegio peritale di cui all'art. 8 della convenzione in data 30 marzo 1925, n. 1470 di repertorio, chiusasi con verbale in data 22 dicembre 1927, per l'ammontare di L. 41.595.900 che verrà corrisposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 8.

La Società stessa prende atto di tale dichiarazione.

Le parti dichiarano che la differenza risultante dai conguagli di cui all'ultima parte dell'art. 8 citato è stata già regolata.

Esse pertanto nulla più hanno a pretendere reciprocamente a tale titolo come pure per quanto si riferisce alla controversia sorta circa le differenze rilevate nelle lunghezze dei circuiti telefonici interurbani ceduti.

L'Amministrazione inoltre dichiara compreso nel valore della perizia con la presente accettato l'importo riferentesi ai collegamenti eseguiti in base alla legge n. 420 del 9 luglio 1908 e completati dalla Società dopo il 1° luglio 1925 con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

La Società, a titolo di transazione su quanto richiesto dall'Amministrazione per le omissioni di cui alle premesse della presente convenzione, si obbliga di corrispondere alla Amministrazione inoltre la somma di L. 2.534.000, aumentata degli interessi composti da calcolarsi al tasso del 5 % per il periodo compreso fra la data della presente convenzione e il 30 giugno 1945. Tale somma verrà corrisposta a partire dal 1° luglio 1945 in dieci rate annuali comprendenti l'ammortamento e gli interessi al 5 % pari ciascuna rata al 12,94 % delle somme risultanti alla suddetta data 30 giugno 1945.

Art. 3.

Alla presente convenzione si applicano tutte le norme e condizioni stabilite dalla convenzione principale e le esenzioni fiscali.

* * *

Richiesto, ho ricevuto questo atto e, dopo averne data lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro a' sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine cinque oltre la presente di due fogli uso bollo.

Società Esercizi Telefonici: Il direttore generale: *Ugo Pellegrini*

Giuseppe Pession
Nicola Muratore

Cesidio Giovanni Di Pirro, teste
Giuseppe Capanna, teste
Mario Santini.

Registrato a Roma il 20 maggio 1930-VIII, n. 6786, libro 1°, vol. 490, Ufficio atti pubblici - *Gratis*.

Il direttore: *Perrone*.

Numero di pubblicazione 902.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 591.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Coldirodi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, n. 454, col quale il comune di Coldirodi è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Ospedaletti;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Ospedaletti rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Coldirodi;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Coldirodi è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 106. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 903.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 592.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Brovida e di Santa Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 808, col quale i comuni di Brovida e di Santa Giulia sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati parte al comune di Dego e parte a quelli di Cairo Montenotte e di Piana Crixia;

Vista la deliberazione del podestà di Dego rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Brovida e di Santa Giulia;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Brovida e di Santa Giulia sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930.

Nomina del Regio commissario liquidatore delle Società di assicurazione « Anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni » e « Italia Previdente » con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che l'Anonima Italiana di assicurazioni e riassicurazioni, società anonima con sede in Roma, e la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Italia Previdente », con sede in Roma, persistono nella inosservanza delle disposizioni dei citati decreti e leggi e delle ingiunzioni ministeriali dirette a promuovere il regolare funzionamento dell'impresa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Anonima Italiana di assicurazioni e riassicurazioni, società anonima con sede in Roma, e la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Italia Previdente », con sede in Roma, sono poste in liquidazione.

E' nominato Regio commissario liquidatore il gr. uff. ragionier Adolfo Ramadoro, consigliere della Corte dei conti.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore spetta l'indennità giornaliera di L. 35, e una indennità una volta tanto da corrispondersi alla chiusura della liquidazione, nella misura che sarà determinata dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Dette spese faranno carico alla liquidazione.

Art. 3.

Le operazioni di liquidazione si svolgeranno con le norme di cui alle leggi ed ai Regi decreti sopra citati e sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale impartirà disposizioni intese ad evitare la dispersione del portafoglio assicurativo residuo delle due compagnie.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 245. — BETTAZZI.

(2421)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1930.

Approvazione del prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caltanissetta, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 29 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276, e 123 del regolamento 21 marzo 1907, n. 237, sulla conservazione degli antichi catasti;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra la Direzione generale delle imposte dirette e quella del catasto, pel riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caltanissetta, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei predetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caltanissetta, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Prospetto di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caltanissetta, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

GRUPPO	COMUNI
1° Gruppo	Caltanissetta
2° Gruppo	S. Caterina Villarmosa Resuttano Marianopoli Vallelunga Villalba
3° Gruppo	San Cataldo Delia Sommatino Serradifalco Montedoro Bompensiere
4° Gruppo	Mussomeli Acquaviva Campofranco Sutera Milocca
5° Gruppo	Gela Niscemi Butera Mazzarino Riesi

Visto: *Il Ministro*: MOSCONI.

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1930.

Determinazione della cauzione dovuta dagli agenti di cambio della Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse valori;

Visti i decreti Ministeriali in data 7 e 20 marzo 1925 e 23 aprile 1925;

Decreta:

La misura della cauzione che ciascuno degli agenti di cambio della Borsa valori di Trieste è tenuto a prestare per l'esercizio della professione è determinata in lire cinquecentomila.

Roma, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1930.

Autorizzazione al Credito Toscano ad assorbire la Banca degli esercenti e delle piccole industrie di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Vista la domanda con la quale il Credito Toscano, società anonima con sede in Firenze, chiede l'autorizzazione di assorbire la Banca degli esercenti e delle piccole industrie di Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Toscano è autorizzato ad assorbire la Banca degli esercenti e delle piccole industrie di Firenze.

Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 9 maggio 1930-VIII in Stresa, Grand Hotel des Iles Borromees, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico un'agenzia telegrafica.

(2418)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 115.

Media dei cambi e delle rendite
del 22 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.80	Oro	368.06
Svizzera	369.16	Belgrado	33.70
Londra	92.718	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.66	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	232.12	Norvegia	5.102
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.553	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.102
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	69.75
Peso Argentino Oro	16.565	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	7.285	Rendita 3 % lordo	41.375
New York	19.075	Consolidato 5 %	84.35
Dollaro Canadese	19.05	Obblig. Venezie 3.50%	74.425

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.